

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1784 DEL 28/10/2022

O G G E T T O

RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN QUALITA' DI COLLABORATORE
PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE, CAT. D - SIG.RA MARINELLO SAMANTA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1886/22

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che la sig.ra Marinello Samanta, nata il giorno 22/05/1992, ex dipendente di questa Azienda in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, cessata dal servizio per dimissioni volontarie in data 16/07/2022, con nota acquisita con protocollo n. 107615/2022, ha richiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro.

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato positivamente la suindicata richiesta di ricostituzione del rapporto, ai sensi dell'art. 26 del C.C.N.L. 21.05.2018, Comparto Sanità.

Ricordato che il suindicato articolo contrattuale prevede quanto segue: *“Il dipendente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso... La ricostituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente”*.

Verificato che per l'interessata sussistono le condizioni dettate dalla predetta normativa per la sua riammissione in servizio e precisamente: la domanda di ricostituzione è stata inoltrata entro i termini previsti dall'art. 26 del C.C.N.L. 21.05.2018 – Comparto Sanità, nella dotazione organica risulta vacante e disponibile, tra gli altri, il posto di cui trattasi, l'interessata è in possesso dei requisiti generali per l'assunzione nella categoria “D” del profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D.

Ricordato che la presente assunzione è autorizzata secondo le disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 417 del 12/04/2022, le quali stabiliscono che le Aziende sono autorizzate a procedere con le assunzioni per turn over, supplenze ed extra turn over del personale di tutti i ruoli, inserendole nei relativi piani trimestrali, entro il limite di spesa per il personale relativo al 2022.

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, di esprimere parere favorevole alla ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'ex dipendente sig.ra Marinello Samanta.

Fatto presente che la presente assunzione sarà tenuta in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 275 del 18/02/2022).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A

1. di esprimere parere favorevole alla ricostituzione del rapporto di lavoro della sig.ra Marinello Samanta, nata il giorno 22/05/1992, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D;
2. di precisare che la ricostituzione del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 1. è subordinata:
 - all'esito della visita medica preassuntiva;
 - alla verifica, da parte dell'Azienda, in considerazione della necessità di garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, dell'ottemperanza all'obbligo vaccinale di cui al comma 1, dell'art. 4 ed al comma 1 dell'art. 4 ter del D.L. n. 44/2021 (D.L. convertito con modificazioni in Legge n. 76/2021, modificato ed integrato con D.L. n. 172/2021), requisito essenziale per l'esercizio della professione/per lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative;
 - alla conseguente sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con indicazione nello stesso della data di inizio del rapporto di lavoro;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 32.932,66= annui, definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'Ente;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
